

DIRETTIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE A REGIME.**1 – Finalità della procedura di accreditamento**

Con la procedura di accreditamento, la Regione Toscana individua per ciascun Organismo proponente le sedi operative, localizzate in Toscana, presso le quali l'Organismo stesso è abilitato a realizzare attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.

Tali disposizioni si applicano anche alle attività riconosciute di cui all'art. 10 della L.R.T. 70/94 e sue modifiche. Si applicano altresì alle attività di formazione e/o orientamento offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche deroghe e condizioni.

La Regione Toscana per la regolazione del sistema di accreditamento, nell'ambito degli indirizzi definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25.05.2001 nonché del documento approvato con sua precedente delibera n. 1337/2001 ed in coerenza e continuità con la precedente direttiva approvata con delibera della giunta regionale n. 198/2002 e modifiche, applica un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di un percorso, finalizzato a consentire - anche attraverso azioni di sostegno - agli Organismi di formazione e/o orientamento che intendono operare nel territorio regionale, il conseguimento di standard minimi di qualità, indispensabili per lo svolgimento di attività formative e/o orientative con finanziamenti pubblici o riconosciute.

La presente direttiva trova applicazione esclusivamente in caso di bandi per chiamata di progetti, quale procedura tesa ad incentivare, nell'interesse generale, la formazione professionale e/o l'orientamento come servizi rivolti alla collettività, e non si applica invece nelle procedure di appalto di servizi.

2 – Ambiti di accreditamento

Le attività per il cui svolgimento la Regione richiede l'accreditamento delle sedi operative che le gestiscono e realizzano sono:

1. *attività di orientamento*: ovvero

- ◆ Orientamento di 1° livello – accoglienza e informazione, colloquio breve (D.Lgs. 21.04.2000 n. 181), colloquio e screening iniziale dell'utenza;
- ◆ Orientamento di 2° livello – colloquio orientativo, *counselling*, bilancio di competenze individuale e per gruppi, azioni di orientamento;
- ◆ Orientamento integrato ad azioni di politica attiva del lavoro: orientamento all'autoimprenditorialità e servizi di sostegno all'avvio ed al consolidamento di nuova impresa (tutoraggio e accompagnamento all'aspirante e al neo imprenditore); attività di job club (ad es. accoglienza/bilancio di competenze/tirocinio per target di utenza); strategie e metodologie personali per la ricerca di occupazione e l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro come lavoratore dipendente e/o autonomo; servizi a supporto dell'offerta lavoratori (ad es. accoglienza/colloquio orientativo/bilancio di competenze/tirocinio orientativo); servizi a supporto della domanda delle aziende (ad es. accoglienza/informazione/analisi dei fabbisogni); orientamento per *work experiences* limitatamente ai tirocini ad attività di selezione orientativa; attività di tutoraggio, verifica dell'esperienza a definizione del progetto.
- ◆ Azioni trasversali – orientamento attraverso produzione di modelli operativi trasferibili destinati a *target* di utenze specifiche, orientamento per la mobilità geografica (inteso come complesso di azioni finalizzate all'informazione, aiuto alla scelta, accompagnamento, per persone che desiderano trasferirsi in località diversa da quella di residenza, per finalità di studio, formazione, lavoro).

2. attività di formazione: ovvero

- ◆ *Formazione per l'obbligo formativo* - Interventi formativi - corsuali, individualizzati e personalizzati - come previsti dalla L.144/99 art.68 comma 1 lett. b) e c), ovvero percorsi destinati ai giovani della fascia d'età 15 - 18 anni che hanno comunicato l'intenzione di abbandonare la scuola o che hanno cessato di frequentare sia la scuola che le attività formative. L'obbligo formativo può essere assolto nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato, nonché in percorsi formativi integrati volti al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo scolastico.
- ◆ *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore* - Interventi formativi – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità. Tipologia degli interventi: a) formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo; b) percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS) ai sensi della legge 144/99 articolo 69; c) formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea; d) alta formazione post laurea; e) iniziative di educazione degli adulti svolte attraverso interventi di formazione permanente, di tipo formale e professionalizzante, destinati alla popolazione, con particolare riferimento all'alfabetizzazione informatica e linguistica ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali.
- ◆ *Formazione continua* - Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, specializzazione, perfezionamento, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari di impresa, soci di cooperative, soggetti in CIGO, apprendisti in età post obbligo formativo, disoccupati per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.

L'accREDITAMENTO ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accREDITAMENTO ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative e/o orientative finanziate con fondi pubblici in uno o più ambiti e macrotipologie ha validità automaticamente anche come accREDITAMENTO per realizzare attività riconosciute ai sensi della LR 70/94 articolo 10 nello stesso ambito e macrotipologia.

Sarà cura degli Uffici regionali competenti allegare al bando per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO la tabella di confronto tra gli interventi previsti nel Complemento di programmazione P.O.R Ob. 3 2000-2006 e gli ambiti e macrotipologie sopra descritti.

3 – Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono tenute all'accREDITAMENTO tutte le sedi operative – localizzate in Toscana - di soggetti pubblici o privati operanti come Organismi di formazione e/o orientamento, in quanto organizzino ed erogano attività di orientamento e/o formazione, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale. Tali disposizioni si applicano anche alle attività riconosciute di cui all'art. 10 della L.R.T. 70/94, nonché alle sedi operative che svolgono attività di formazione e/o orientamento offerte ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).

Per Organismo di formazione e/o orientamento deve intendersi un soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia la formazione tra le proprie finalità statutarie - o comunque sancite da altri atti di analoga valenza che verranno specificati nel bando - qualora l'organismo faccia richiesta di accreditamento per la formazione, e che abbia l'orientamento tra le proprie finalità statutarie - o comunque sancite da altri atti di analoga valenza che verranno specificati nel bando - qualora l'organismo faccia richiesta di accreditamento per l'orientamento. Esso può essere dotato di una o più sedi operative, compresa l'eventuale sede centrale.

Per sede operativa di Organismo di formazione e/o orientamento deve intendersi qualsiasi struttura nella disponibilità dell'Organismo caratterizzata da:

- assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
 - ✓ direzione e coordinamento di sede
 - ✓ gestione economico - amministrativa
 - ✓ gestione operativa
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

La sede operativa deve dimostrare di godere di una disponibilità continuativa nel tempo almeno dei locali ad uso ufficio, ove si svolgono le attività organizzative e amministrative. Per gli altri locali richiesti quale requisito indispensabile dal dispositivo operativo, si dovrà in ogni caso dimostrare la disponibilità, anche se non continua ed esclusiva.

Le funzioni sopra elencate sono illustrate nel dettaglio in un apposito documento redatto dagli uffici regionali competenti e allegato all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento.

In strutture complesse, le funzioni sopra indicate possono essere assolte da livelli centrali o superiori dell'Organismo di appartenenza (ovvero presidiate in altra sede); in tal caso deve comunque essere garantita la rintracciabilità dei dati relativi alla singola sede operativa.

Il presidio del processo di erogazione deve comunque essere garantito direttamente dalla sede operativa.

L'Organismo di formazione e/o orientamento è il soggetto a cura del quale deve essere presentata la domanda di accreditamento, unitamente a tanti formulari quante sono le sedi operative che intende accreditare.

Ai fini dell'accREDITAMENTO si deve distinguere tra:

- a) sedi operative di Organismi di nuova costituzione o nuove sedi operative di Organismi già operanti, d'ora in poi definite entrambe *sedi di nuova costituzione*
- b) sedi operative già esistenti.

Sono da considerarsi sedi operative di nuova costituzione:

- a.1) le sedi operative costituite in data successiva al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda;
- a.2) le sedi operative anche costituite precedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda che non abbiano comunque svolto nel corso del biennio precedente all'anno di presentazione della domanda e concluso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, attività formativa e/o orientativa finanziata con fondi pubblici (come da punto 2 del presente documento) o non abbiano concluso entro tale data almeno una annualità in caso di interventi riferibili all'obbligo formativo di durata pluriennale, né abbiano concluso entro la stessa data, almeno una attività riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della L.R.70/94 e sue modifiche (o svolto almeno una annualità in caso di attività pluriennale).

b) Sono considerate sedi operative già esistenti le sedi operative costituitesi antecedentemente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda, che abbiano svolto nel corso del biennio precedente a quello nel quale viene presentata domanda e concluso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, almeno un corso finanziato, interamente o parzialmente, con fondi pubblici o abbiano concluso entro tale data almeno una annualità in caso di interventi riferibili all'obbligo formativo di durata pluriennale, o abbiano concluso entro la stessa data, attività riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della L.R.70/94 e sue modifiche (o svolto almeno una annualità in caso di attività pluriennale).

Qualora l'organismo di appartenenza di una sede già esistente ai sensi del punto b) muti la propria ragione sociale e/o la propria natura giuridica, senza che tale variazione comporti alcun mutamento nelle caratteristiche della sede operativa, quest'ultima mantiene la sua natura di sede operativa già esistente.

Qualora un organismo si configuri giuridicamente come "Consorzio" possono darsi i seguenti casi:

- 1) il Consorzio ha una o più sedi operative proprie che non coincidono con le sedi operative degli organismi consorziati;
- 2) il Consorzio ha una o più sedi proprie che coincidono con le sedi operative degli organismi consorziati.

Nel caso di cui al punto 1):

- 1.1. il Consorzio può richiedere l'accreditamento delle proprie sedi;
- 1.2. ciascuno degli organismi consorziati può richiedere l'accreditamento per la/le propria/e sede/i operative.

Nel caso di cui al punto 2):

- 2.1 il Consorzio può richiedere l'accreditamento della/e sede/i operativa/e, mentre gli organismi consorziati non possono presentare domanda di accreditamento per le proprie sedi operative.

Ai fini dell'accreditamento, per definire la sede operativa di un Consorzio quale sede operativa già esistente o di nuova costituzione si fa riferimento all'attività pregressa svolta dalla sede operativa in qualità di sede operativa del Consorzio.

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.

Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Ai fini dell'accreditamento, qualora nell'atto costitutivo del nuovo organismo, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetti precedenti, come previsto dal Codice civile, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta alla sede operativa del nuovo organismo, la quale verrà considerata quale sede già esistente.

L'accreditamento può essere richiesto sia per le sedi operative di cui al punto a), sia per le sedi operative di cui al punto b).

La procedura di accreditamento delle sedi operative di al punto a) deve risultare inizialmente basata su di una versione ridotta del modello operativo.

Qualora una sede operativa, anche già esistente, presenti domanda di accreditamento per un ambito o macrotipologia di attività nel quale la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell'ambito o macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione.

Qualora una sede operativa sia già operante esclusivamente nel campo delle attività riconosciute di cui all'articolo 10 della LR 70/94 e modifiche, ai fini dell'accreditamento per lo svolgimento di attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche viene equiparata a sede di nuova costituzione.

Le Università possono presentare domanda di accreditamento per *corsi di studio* quali sedi operative.

Nell'ambito delle Istituzioni scolastiche possono presentare domanda di accreditamento gli Istituti scolastici superiori. Possono altresì presentare domanda i Centri territoriali permanenti.

Per le Università ed analoghi Organismi complessi, in cui alcune funzioni possono essere assolte a livelli centrali e/o superiori, l'accreditamento di una sede operativa non è, comunque, derivabile da quello di eventuali altre sedi del medesimo Organismo.

Per la realizzazione di progetti formativi e/o orientativi, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento delle sedi operative degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 11 della presente direttiva regionale si estende a tutti i soggetti attuatori, in relazione alle sedi operative degli stessi coinvolte nella realizzazione del progetto. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non strettamente formativa e/o orientativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative e/o orientative eventualmente previste nel progetto.

Nei casi di delega di attività previsti dalla vigente normativa, non è richiesto l'accreditamento dei soggetti delegati, purché oggetto della delega non siano attività formative e/o orientative.

Nei casi di aziende che affidino attività formative finanziate rivolte ai propri dipendenti ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono realizzare tali attività esclusivamente tramite proprie sedi operative accreditate.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo della propria sede operativa, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché tali locali abbiano le caratteristiche che il dispositivo operativo di accreditamento prevede in relazione all'adeguatezza dei locali. Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in sede di progetto esecutivo.

Non sono soggetti all'accreditamento, limitatamente alle attività ivi indicate:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono, comunque, tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione. Sono equiparati ai datori di lavoro che svolgono attività formative per il proprio personale i consorzi che svolgono attività formative rivolte unicamente ai dipendenti delle proprie consorziate;
- le aziende, per le attività stage e tirocinio che in esse vengono realizzate;
- le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica e di ricerca, limitatamente a tali servizi;
- gli istituti scolastici, per le attività formative/orientative rivolte ai propri studenti (dell'ultimo e penultimo anno dell'obbligo scolastico o comunque con difficoltà di apprendimento) esclusivamente finalizzate a prevenire la dispersione scolastica (misura C2 POR Ob. 3);
- i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale, ancorché tali interventi siano valutabili in termini di crediti formativi all'interno di ulteriori interventi di carattere formale svolti da sedi accreditate, in coerenza con le normative di riferimento in materia di riconoscimento di crediti che si andranno definendo a livello nazionale e regionale.

- i corsi di studio universitari limitatamente alle attività di formazione istituzionale rivolte ad utenti che beneficiano di voucher.

4 – Tipologie di accreditamento

L'accREDITAMENTO viene rilasciato in relazione ad uno o più ambiti di attività per i quali la sede operativa chiede di essere accreditata.

Tali ambiti sono:

- *servizi di orientamento* come definiti al Punto 2, comma 1 per tutte le tipologie di destinatari;
- *servizi di formazione* distinti nelle tre macrotipologie di cui al precedente Punto 2.

Relativamente ai servizi formativi, le sedi operative possono richiedere l'accREDITAMENTO per una o più delle macrotipologie.

Le sedi operative per i servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento. Tali servizi possono essere gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, oppure indirettamente facendo ricorso ad altre sedi accreditate per tale ambito.

E' fatta salva la possibilità delle sedi accreditate per i soli servizi formativi di realizzare azioni di orientamento nell'ambito di un progetto formativo, purché tali azioni non superino il 20% del costo complessivo del progetto stesso (si veda quanto disposto al punto 2 dei presenti indirizzi).

5 – Struttura del dispositivo di accreditamento.

L'accREDITAMENTO viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi della sede per la quale l'Organismo richiede l'accREDITAMENTO, come previsti nel *Dispositivo operativo di accREDITAMENTO* (allegato B della delibera della Giunta regionale 198/02 e sue modifiche).

Tale modello è articolato in:

- ◆ **criteri**, che costituiscono requisiti generali cui gli organismi di formazione/orientamento - qualunque sia l'ambito di attività per il quale richiedono l'accREDITAMENTO (formazione dell'obbligo, formazione superiore, formazione continua, orientamento) - devono rispondere;
- ◆ **“indicatori”** individuati per ciascun criterio, ovvero fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la rispondenza dell'Organismo al criterio;
- ◆ **“parametri”** di riferimento per ciascun indicatore, che specificano le caratteristiche (qualitative o quantitative) dei fenomeni posti sotto controllo e che, a loro volta, prevedono degli
- ◆ **“indici”**, ovvero valori soglia o condizioni specifiche di tali caratteristiche.

6 – Il sistema di valutazione dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO è effettuata da un soggetto terzo individuato con procedura di evidenza pubblica a cura dei competenti uffici regionali. Tale soggetto curerà anche le verifiche e gli *audit* successivi al rilascio dell'accREDITAMENTO e finalizzati a verificare il perdurare delle condizioni di accREDITAMENTO, nonché – per le sedi che hanno fatto domanda nella fase sperimentale ed hanno ottenuto l'accREDITAMENTO condizionato - l'esito positivo dei *piani di miglioramento* della qualità.

Il sistema di valutazione del possesso dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO in base ai criteri ed agli indicatori definiti nel modello operativo, come pure le modalità di verifica, viene tradotto in un sistema di punteggi (allegato C della delibera della giunta regionale n. 198/02 e sue modifiche).

7 – Rapporto tra accreditamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità

Ai sensi dell'art. 7 del DM 166/01, le sedi operative già in possesso del sistema qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni o di altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo, che saranno indicati in un apposito documento allegato al bando per la presentazione delle domande di accreditamento, potranno essere accreditate con una procedura semplificata che prevede la verifica del possesso dei requisiti non compresi compiutamente nel sistema di qualità prescelto.

Qualora la sede operativa possieda un sistema di gestione della qualità certificato, potrà presentare domanda di accreditamento, fornendo contestualmente al formulario la documentazione relativa al sistema certificato e quella relativa ai requisiti non compresi o non compiutamente compresi nel sistema di qualità, facendo riferimento alla matrice di confronto realizzata dalla Regione Toscana nell'allegato sopra citato.

La certificazione di qualità costituisce una tappa fondamentale nel processo di miglioramento della qualità complessiva del sistema della formazione regionale. Tutte le sedi operative che ottengono l'accreditamento, se non già in possesso di un sistema di qualità certificato/accreditato, devono adottarne uno tra quelli riconosciuti a livello internazionale e/o europeo, entro due anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di accreditamento.

8 – Avviso regionale per la presentazione delle domande di accreditamento e criteri di ammissibilità.

La domanda di accreditamento è presentata al Servizio FSE e sistema della Formazione professionale *Dipartimento Politiche formative e Beni culturali* della Regione Toscana., dall'Organismo formativo e/o orientativo sulla base di un avviso pubblico aperto, adottato dal dirigente responsabile del *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*.

Le domande di accreditamento potranno essere presentate in qualsiasi momento, a partire dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso.

Sono in ogni caso inammissibili le domande di accreditamento presentate da Organismi che abbiano un qualsiasi rapporto – in qualità di controllati o controllori - con il Soggetto terzo che cura il servizio di accreditamento per conto della Regione.

9 – Procedure di accreditamento ed esiti.

a) Fase a regime

Nel sistema a regime, ovvero a partire dal 2003, la Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla e la trasmette al soggetto terzo.

Il soggetto terzo entro 90 giorni dal ricevimento di ciascuna domanda di accreditamento effettua su di essa:

- (a) una verifica di ammissibilità;
- (b) una verifica istruttoria nella quale viene esaminata la documentazione prodotta;
- (c) una verifica in loco nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti e sulla base di quanto dichiarato nel formulario, e si valutano i criteri e gli indicatori previsti nel modello di accreditamento, effettuando anche i colloqui previsti per alcuni indicatori.

Al termine delle verifiche il soggetto terzo invia alla Regione ed alla sede operativa verificata il dossier di valutazione, comprendente i punteggi raggiunti, eventuali osservazioni tecniche. Sulla base del dossier di valutazione la Regione, mediante decreto del dirigente del *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*, decide dell'accREDITAMENTO della sede operativa.

Relativamente alla verifica in loco di cui al punto (c), il soggetto terzo è tenuto a comunicare per scritto a ciascuna sede almeno 20 giorni prima la realizzazione della verifica stessa:

- la data di effettuazione della verifica in loco;

- i nominativi dei propri operatori che effettueranno tale verifica e, tra questi, il responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la sede avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta al soggetto terzo. Tale facoltà è esercitabile dalla sede per una sola volta.

L'irreperibilità dei responsabili di una sede che renda impossibile agli operatori del soggetto terzo l'individuazione di una data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c) sopra citato, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

L'eventuale rinuncia di una sede al proseguimento dell'iter di accreditamento, deve essere segnalata dalla stessa con raccomandata A.R. alla Regione e contestualmente al soggetto terzo prima della comunicazione da parte di quest'ultimo della data per l'effettuazione della verifica di cui al punto (c). Qualora tale segnalazione venga inviata dopo tale termine, la domanda di accreditamento viene automaticamente rigettata.

Qualora la sede abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica di cui al punto (c), deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Qualsiasi Organismo la cui domanda di accreditamento sia stata rigettata in prima istanza relativamente a una o più sedi operative, potrà presentare una sola altra volta domanda di accreditamento per ciascuna sede operativa non accreditata in prima istanza.

Tutte le sedi operative che avranno ottenuto l'accreditamento saranno soggette a controlli e verifiche annuali effettuate dal soggetto terzo, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento. Gli esiti di tali verifiche costituiranno un aggiornamento del dossier di valutazione e permetteranno alla Regione di monitorare l'andamento del percorso di qualità intrapreso dalle sedi operative.

Le sedi operative che presenteranno domanda di accreditamento entro il 31/12/2003 verranno verificate inizialmente solo sugli indicatori di primo livello. A partire dal 01/01/2004 tutte le sedi operative – sia quelle che hanno presentato domanda in precedenza sia quelle che la presenteranno successivamente – verranno verificate su tutti gli indicatori previsti dal dispositivo.

Nella fase a regime, ovvero a partire dal 2003, gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accreditamento, in base a punteggi determinati sulla base del sistema di valutazione, sono i seguenti:

Esito A): *rigetto* della domanda di accreditamento, quando la sede operativa ottenga un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima per l'accesso in accreditamento.

Esito B): *accreditamento provvisorio*, è previsto soltanto per sedi operative di nuova costituzione che, in base ai requisiti loro richiesti, superino la soglia minima per l'accesso stabilita per queste tipologie di sede. In tale caso la sede potrà ottenere l'accreditamento senza condizioni previa verifica del possesso, alla scadenza del secondo anno dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, di tutti i requisiti previsti nel modello operativo completo.

Esito C) *accreditamento* senza alcuna condizione. E' previsto soltanto per sedi già esistenti.

In sede di avviso verranno indicate specifiche procedure semplificate per la domanda di ampliamento ad altri ambiti e/o macrotipologie dell'accreditamento eventualmente già ottenuto.

b) Fase di prima applicazione del sistema (domande presentate entro la scadenza del 12.06.2002)

Per le sedi operative che hanno presentato domanda di accreditamento alla scadenza del 12.06.2002 gli esiti possibili delle istruttorie sono i seguenti:

Esito A: *rigetto* della domanda di accreditamento con impossibilità di ripresentarne una nuova nei due anni successivi. Si ha tale esito qualora la sede operativa raggiunga un punteggio inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia minima di accesso in accreditamento; tale soglia scaturisce dal sistema di valutazione e relativi punteggi e risulta diversificata a seconda della tipologia di sede che ha presentato domanda.

Esito B: *rigetto* della domanda di accreditamento, quando la sede operativa, pur non ottenendo un punteggio inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia minima di accesso in accreditamento, ottiene comunque un punteggio che sta all'interno di un *range*, diversificato in base alla tipologia di sede, inferiore rispetto alla soglia minima per l'accesso in accreditamento.

Esito C: *accreditamento provvisorio*, è previsto soltanto per sedi operative di nuova costituzione che, in base ai requisiti loro richiesti, superino la soglia minima per l'accesso stabilita per queste tipologie di sede.

Esito D) *accreditamento condizionato* all'attivazione e realizzazione di Piani di miglioramento. Tale esito è possibile solo per le sedi già operanti che raggiungano il punteggio sufficiente per l'accesso in accreditamento, ma che evidenzino carenze e debolezze su alcuni criteri/indicatori richiesti.

Esito E) *accreditamento* senza alcuna condizione. E' previsto soltanto per sedi già esistenti, qualora raggiungano in tutti gli indicatori previsti alla data della domanda i punteggi massimi.

In caso di accreditamento condizionato (esito D), la sede operativa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto che le conferisce l'accreditamento deve inviare al soggetto terzo il proprio Piano di miglioramento, definito in tutti i suoi dettagli e redatto secondo modalità che saranno indicate dagli uffici regionali competenti.

La sede dovrà dimostrare di realizzare le azioni di miglioramento nei tempi definiti nel Piano valutato e monitorato dal Soggetto Terzo.

In caso di accreditamento provvisorio (esito C), la sede potrà ottenere l'accreditamento senza condizioni previa verifica del possesso, alla scadenza del secondo anno dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, di tutti i requisiti previsti nel modello operativo completo.

11 – Partecipazione a bandi regionali e provinciali

Possono partecipare ai bandi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e /o orientamento e/o candidarsi per attività riconosciute ai sensi dell'art. 10 della LR 70/94 e sue modifiche soltanto le sedi operative che hanno ottenuto l'accreditamento, alla data di scadenza del bando sul quale intendono candidarsi . La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento.

Fa eccezione il bando regionale rivolto alle Università per la presentazione di progetti per la realizzazione di moduli professionalizzanti interni al percorso formativo delle nuove lauree universitarie nell'anno accademico 2003-2004 al quale potranno partecipare:

- le sedi operative universitarie per le quali è stata presentata domanda di accreditamento in risposta al bando di cui al decreto dirigenziale 1114/2002 come modificato dal decreto 2358/2002 e che siano risultate accreditate;
- le sedi operative universitarie per le quali non è stata presentata domanda di accreditamento a valere sul bando sopra indicato. Queste ultime alla data del 31.10.2003 dovranno comunque risultare accreditate pena la revoca del finanziamento eventualmente concesso sulla base del bando sopra citato.

Anche per lo svolgimento di attività di formazione e/o orientamento offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) la sede deve essere accreditata, salvo quanto stabilito al punto 3 della presente direttiva in merito ad attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e salvo l'assoggettamento a determinate diverse condizioni e disposizioni fornite in sede di specifico bando.

Le disposizioni contenute nel presente punto 11 non si applicano in ogni caso ai bandi rivolti ai soggetti esclusi dall'accREDITAMENTO di cui al Punto 3 della presente direttiva.

Tali disposizioni non si applicano inoltre nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione procede, tramite appalto di servizi, all'acquisizione di servizi di formazione professionale e/o orientamento per il personale da essa dipendente.

12 – Azioni di sostegno

a) Interventi formativi

La Regione promuove interventi di formazione, anche a distanza nell'ambito del progetto TRIO, finalizzati all'aggiornamento delle competenze degli operatori delle sedi operative, in particolare sui temi della qualità della formazione e dell'orientamento

b) Ulteriori misure di sostegno attivate nella fase di prima applicazione (per le sedi che hanno presentato domanda entro la scadenza del 12.06.2002)

Per le sedi che hanno presentato domanda di accREDITAMENTO e di accesso ai finanziamenti alla scadenza del 12.06.2002, la Regione Toscana mette a disposizione risorse finalizzate a sostenere ed accompagnare gli Organismi nel percorso di accREDITAMENTO.

Tali risorse, previste nell'ambito della misura C.1 del Fondo sociale europeo POR Ob. 3, sono finalizzate a concorrere all'attivazione di processi di consulenza organizzativa e/o di preparazione della sede operativa all'adozione di un sistema certificato/accreditato di qualità, come definito al precedente Punto 7 e sulla base del Piano di adozione del sistema qualità monitorato dal Soggetto Terzo. Il rispetto delle condizioni richieste è verificato dal soggetto terzo attraverso verifiche in itinere.

I costi ammissibili a contributo sono i seguenti:

- ◆ costi di consulenza e assistenza all'implementazione della gestione della qualità, fino ad un costo massimo di 15.000 euro IVA inclusa, per la prima sede operativa per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
- ◆ costi di acquisizione di software gestionale, fino ad un costo massimo di 6.600 euro per ciascun Organismo.

Per tali interventi, il contributo erogabile dalla Regione Toscana sarà pari al 50% del costo ammissibile documentato per i costi di consulenza e al 15% del costo ammissibile documentato per i costi di acquisizione del software gestionale.

I finanziamenti verranno erogati a saldo, dietro presentazione di adeguata documentazione delle spese sostenute.

Qualora un Organismo intenda attivare processi di implementazione della gestione della qualità in più di una sede operativa, il contributo massimo di consulenza verrà incrementato come segue:

- ◆ per gli Organismi che richiedono il finanziamento per i costi di attivazione di processi di implementazione della gestione della qualità in un numero di sedi operative compreso tra 2 e 5 al contributo massimo per costi di consulenza per una sede operativa pari a 7.500 euro, si aggiungerà un contributo pari al 30% di tale contributo massimo per ciascuna ulteriore sede operativa interessata dal processo;
- ◆ per gli Organismi che richiedono il finanziamento per i costi di attivazione di processi di implementazione della gestione della qualità in un numero di sedi operative superiore a 5, al contributo massimo per costi di consulenza per una sede operativa pari a 7.500 euro, si aggiungerà un contributo pari al 30% di tale contributo massimo per ciascuna ulteriore sede operativa interessata dal processo fino a 5 sedi e un contributo pari al 20% di tale contributo per ciascuna ulteriore sede operativa dopo la quinta.

L'ammontare massimo del contributo messo a disposizione della Regione per tutte le sedi operative nel periodo 2002 – 2007 non potrà comunque superare 6.000.000 di euro.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 01.01.2002, purché debitamente documentate ai fini della rendicontazione.

Le azioni ammesse a contributo costituiscono aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria e il contributo regionale sarà concesso sulla base del Regolamento CE 70/2001.

Per l'Università degli studi di Firenze, l'Università degli studi di Pisa, l'Università degli studi di Siena, la Regione destinerà un finanziamento complessivo forfettario di 75.000 euro. La ripartizione tra le varie Università che avranno fatto richiesta di accreditamento e di contributo per il processo di certificazione, verrà disciplinata con apposito successivo provvedimento.

Qualora una sede di nuova costituzione ottenga i finanziamenti finalizzati a concorrere all'attivazione di processi di consulenza organizzativa e/o di preparazione all'adozione di un sistema certificato/accreditato di qualità dovrà dimostrare entro i due anni successivi all'accREDITAMENTO:

- di essersi candidata per svolgere attività formative/orientative su bandi pubblici presentando almeno un progetto giudicato ammissibile, qualora si tratti di sede che intende operare nel campo delle attività finanziate con fondi pubblici;
- di aver ottenuto il riconoscimento di almeno un'attività ai sensi dell'articolo 10 della LR 70/94.

In assenza del verificarsi delle sopracitate condizioni la Regione provvede al recupero delle somme erogate.

13 – Sistema delle verifiche annuali e sanzioni per le non conformità

Le verifiche annuali di audit effettuate dal soggetto terzo hanno la finalità di verificare:

- a) il mantenimento dei requisiti minimi per l'accreditamento, ovvero la rispondenza ai valori minimi di accettabilità previsti dagli indici dei vari indicatori del modello operativo,
- b) l'implementazione della qualità rispetto ai diversi indicatori, da parte della sede operativa nel corso dell'anno, ovvero il miglioramento dei punteggi ottenuti sui diversi indicatori.

La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dall'operatore o dagli operatori del soggetto terzo che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della direzione della sede operativa; tali verbali andranno ad implementare il dossier di valutazione della sede operativa. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

Relativamente al punto b), il soggetto terzo nel verbale di audit potrà fornire indicazioni sulle modalità di miglioramento delle performance relativamente ai diversi indicatori.

Relativamente al punto a), qualora il soggetto terzo rilevi la non rispondenza della sede operativa verificata ad alcuni degli indicatori che costituiscono il modello operativo, ovvero il non assolvimento dell'indice minimo relativo, si possono avere le seguenti situazioni:

- I. la non conformità riguarda un solo indicatore o due indicatori:
le non conformità vengono segnalate nel verbale di audit unitamente ai tempi entro i quali la sede operativa deve provvedere a risolvere le non conformità, che non potranno comunque superare i 6 mesi dalla visita di audit; tale periodo di tempo può aumentare qualora gli indicatori interessati da non conformità riguardino indici verificabili soltanto con la realizzazione di nuove azioni formative/orientative. Alla scadenza fissata, il soggetto terzo verifica nuovamente la situazione della sede operativa rispetto alla/e non conformità e: se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo da parte del soggetto terzo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier di valutazione; qualora una o entrambe le non conformità non siano ancora risolte, il soggetto terzo provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Toscana che provvede alla *sospensione* dell'accreditamento della sede operativa fino alla risoluzione della/e non conformità;
- II. la non conformità riguarda tre o più indicatori:
il soggetto terzo, dopo aver registrato la situazione la comunica alla Regione Toscana che provvede a *sospendere* l'accreditamento fino alla soluzione delle non conformità rilevate. Soltanto nel caso in cui la non conformità riguardi tre o più indicatori relativi a criteri di *Efficienza ed efficacia* non si applica la sospensione dell'accreditamento. Se, però, tale non conformità è riscontrata per due anni consecutivi, si applica quanto disposto alla lettera j) del successivo Punto 14.

Il mancato rispetto o la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante della sede operativa, qualora non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento come indicati al punto 14 lettera b), determinano la sospensione d'ufficio dell'accreditamento fino alla designazione di un nuovo legale rappresentante in regola con i requisiti richiesti.

L'avvio nei confronti di una sede operativa accreditata di un procedimento per la dichiarazione di stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, deve essere comunicata dalla sede stessa al soggetto valutatore ed alla Regione che provvede alla sospensione dell'accreditamento fino alla conclusione del procedimento, il cui esito deve anch'esso essere comunicato tempestivamente al soggetto valutatore ed alla Regione. Qualora il procedimento si concluda con una dichiarazione di fallimento, si applica quanto previsto alla lettera a) del successivo Punto 14; qualora, invece, il procedimento si concluda positivamente per la sede operativa, la Regione provvede a revocare la sospensione dell'accreditamento.

La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione regionale o provinciale nell'ambito dei controlli in itinere di propria competenza, di irregolarità compiute da una sede nella gestione di attività di formazione o di orientamento finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della LR 70/94, può comportare la sospensione dell'accreditamento.

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto del dirigente del *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*

La sospensione dell'accreditamento comporta sempre l'impossibilità per la sede operativa di partecipare ai bandi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione/orientamento, così come di presentare richiesta per realizzare attività riconosciute ai sensi dell'art. 10 della LR 70/94 e sue modifiche.

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative/orientative potranno iscriversi soltanto presso sedi operative il cui accreditamento non risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

14 – Revoca dell'accreditamento

La sede operativa incorre nella revoca dell'accreditamento e non nella sospensione prevista al precedente Punto 13 qualora:

- a) si venga a trovare in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- b) nei confronti del legale rappresentante della stessa sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) il legale rappresentante o il soggetto che eserciti funzioni di direzione o funzioni di responsabilità della gestione economico-amministrativa commettano, nell'esercizio di attività oggetto di accreditamento, errore grave accertato in modo definitivo, nell'ambito di un procedimento amministrativo dall'amministrazione regionale o provinciale, oppure accertato in sede giudiziaria;
- d) la sede operativa non assolva gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- e) la sede operativa non rispetti i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro;
- f) la sede operativa non assolva gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- g) la sede operativa si renda colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini dell'accreditamento;
- h) la sede non permetta ai funzionari regionali o provinciali o agli operatori del soggetto terzo l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte;
- i) per due anni consecutivi la sede non raggiunga gli indici minimi relativi a 10 o più indicatori;
- j) la sede operativa incorra per due anni consecutivi in non conformità relative a tre o più indicatori relativi ai criteri di Efficienza ed efficacia;
- k) la sede operativa incorra nella revoca della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante.

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca. La sede operativa che incorra nella revoca dell'accreditamento potrà presentare una nuova domanda di accreditamento, purché non si trovi in una delle situazioni sopra descritte e dimostri il possesso di tutti i requisiti previsti, non prima di due anni dalla revoca.

Qualora una sede operativa che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stessa come agenzia accreditata dalla Regione Toscana o pubblicizzi proprie attività formative/orientative finanziate con risorse pubbliche o attività riconosciute di cui all'art. 10 della L.R.T. 70/94 e sue modifiche, o attività di formazione/orientamento offerte ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), come accreditate dalla Regione Toscana, incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei due anni successivi. Qualora la stessa sede abbia svolto tale attività di pubblicizzazione dopo aver presentato domanda di accreditamento, ma prima di conoscerne l'esito si verificano i seguenti casi: a) qualora l'istruttoria si fosse conclusa positivamente con la concessione dell'accreditamento, questo viene revocato; b) qualora l'istruttoria sia ancora in corso, viene bloccata e la sede non può ripresentare domanda di accreditamento prima di due anni dalla data nella quale viene comunicato il blocco della pratica.

Contro tali sedi, la Regione Toscana si riserva la facoltà di procedere legalmente.

15 – Controversie

Eventuali contestazioni mosse dalla sede operativa all'operato ed alle rilevazioni del soggetto terzo devono essere presentate al *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale*, entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Al fine di risolvere la controversia, il *Servizio FSE e Sistema della Formazione Professionale* può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Contro le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto di cui alle lettere a) e b) del precedente Punto 6;
- accreditamento di cui alle lettere c) e d) del precedente Punto 6;
- accreditamento di cui alla lettera e) del precedente Punto 6;
- sospensione;
- revoca;
- pronunciamento in merito a controversie.

La sede operativa può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica da parte della Regione dell'esito della domanda di accreditamento.

16 – Rapporto con altre normative di settore

Dal 01.01.2003 non è più operativo alcun provvedimento che faccia riferimento alla Long List" delle agenzie formative istituita con Decreto Dirigenziale n. 8479 del 29.12.1997. Da questa stessa data possono promuovere tirocini formativi e di orientamento ex art. 10 del DM n. 142 del 25.03.1998 solo gli organismi le cui sedi risultino accreditate.

Dal 01.01.2003 è sospesa la presentazione di nuove candidature sul bando di cui al decreto 2502 del 02.05.2000 per i soggetti che svolgono attività di apprendistato.

Dal 31.12.2003 cessa di avere effetto l'accreditamento per i soggetti che svolgono attività di apprendistato, di cui al bando approvato con decreto dirigenziale n. 2502 del 02.05.2000.

La Regione disciplinerà le modalità con le quali le sedi operative che hanno già ottenuto l'accreditamento secondo il sistema regionale di accreditamento disciplinato dalla seguente direttiva, o che lo ottengano in seguito, potranno richiederne l'integrazione per svolgere attività di formazione esterna rivolta ad apprendisti.

17 – Carattere aperto del sistema regionale di accreditamento.

Il sistema di accreditamento delineato nella presente direttiva costituisce uno degli strumenti per l'elevazione dei livelli qualitativi del sistema dell'offerta di formazione e orientamento; pertanto, esso necessariamente ha un carattere "aperto" ed è soggetto ad implementazione e modifiche in relazione agli altri strumenti di intervento della Regione per l'attuazione ed il rafforzamento delle politiche formative. La Regione si riserva di integrare e/o modificare le proprie disposizioni sulla base anche degli esiti della progressiva attuazione del sistema.